



Gli interrogativi del rapporto scienza - diritto

Simona Lauri OdG Milano

Intervista a Giuseppe Giove,
Generale Div. Arma CC (r.f.i. in ris.)

Il mese scorso (trovate l'intervista in ARCHIVIO nella sezione INTERVISTE www.quotidiemagazine.it/archivio/2020/numero-11-novembre-2020/trasporto-di-alimenti-sfusi-normative-e-criticita-simona-lauri-odg-milano) il Generale Div. Arma CC (r.f.i. in ris.) Giove ci ha parlato delle normative che regolano il trasporto degli alimenti sfusi focalizzando l'attenzione sulle criticità veicolari. **Questo mese parliamo, invece, delle criticità igienico sanitarie riscontrate nei trasporti nazionali e transfrontalieri.**

Ricordo ai nostri lettori che **il Generale Giove è Generale di Divisione**

dell'Arma dei Carabinieri (ris.). Già Comandante Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna e Lombardia, ha espletato numerose indagini di rilievo nazionale e transazionale con Procure territoriali ed antimafia.

Ingegnere ambientale, Avvocato. Insignito del Premio Nazionale "Ambiente e Legalità" per la lotta alle Ecomafie nel 2016, **è stato direttore della rivista "Silvae"**, autore di testi (*"Gli Atti Polizia Giudiziaria"*, *"La Tutela dell'Ambiente nel Ciclo dei Rifiuti"*, *"Profili del Nuovo Diritto Agrario e dell'Ambiente"*) **e di numerose pubblicazioni in campo ambientale e agroalimentare.** Ha fatto parte di





importanti Commissioni di studio sulle questioni ambientali

Ringrazio il Generale Giove per la disponibilità, l'infinita gentilezza e per averci dedicato del tempo prezioso. Buona lettura

Quali sono le criticità igienico sanitarie riscontrate nei trasporti nazionali e transfrontalieri sia europei sia extra UE?

CRITICITA' SANITARIE

Il problema particolarmente

preoccupante nel caso di trasporti promiscui effettuati senza il rispetto severo delle norme di riferimento, è quello dell'effetto delle contaminazioni.

Occorre considerare, in linea di principio, che **gli inquinanti particolati, solidi ed inorganici adesi a chicchi di grano** che non vengono eliminati prima che il vegetale sia macinato. **Possono quindi terminare il percorso nella farina** e, consequenzialmente, nei prodotti alimentari ricavati.

E' pressocchè inevitabile il loro ingerimento e, secondo la Nanoptologia e la Nanotossicologia, possono entrare

nell'organismo senza esserne totalmente espulsi.

L'apparato digerente si è rilevato particolarmente permeabile al particolato, lasciando il transito a particelle che possono arrivare a qualche decina di micron di dimensione. Tanto **a differenza di quanto avviene per polveri inalate** e respirate che, se di dimensioni superiori a qualche micron, possono rimanere bloccate nelle vie respiratorie senza transitare nel circolo sanguigno.

Ciò che passa entra, di norma, **nel circolo ematico dove**, in una

frazione minoritaria della popolazione **potrebbe innescare la trasformazione** del fibrinogeno (proteina solubile presente nel plasma sanguigno) **in fibrina** (proteina insolubile).

Questa trasformazione è all'origine dei trombi e può verificarsi sia **in ambito venoso, sia in ambito arterioso**. Nel primo caso la conseguenza potrebbe essere una **tromboembolia polmonare** che può essere clinicamente osservata fino, nel caso di recidiva, alla morte del soggetto. Nel secondo caso può comportare **il rischio di un infarto cardiaco o di un ictus**.





Le particelle, in determinate circostanze, potrebbero pure portare ad altre condizioni patologiche quali diabete di tipo 1, aborto o malformazione fetale, forme di cancro nel nascituro o forma di allergie o patologie o stanchezze croniche.

Le modalità anche temporali con cui l'essere umano, secondo gli studi settoriali, percepisce gravi forme di malattie, **comportano,** quanto meno per i reati ambientali ed agroalimentari, **una seria riflessione sul rapporto scienza - diritto** con particolare riferimento ai tempi di prescrizione del reato che, a parere dello scrivente, dovrebbe presentare una strutturazione

bifasica proprio per permettere sempre a persecuzione di atti scellerati i cui effetti si evidenziano nel tempo.

La reiterazione di fenomeni quali, ad esempio, l'inquinamento della farina, può comportare assunzione cronica, ripetuta e prolungata nel tempo, delle polveri eventualmente contenute **con** differimento "sine die" delle **conseguenze con percorsi patologici non sempre clinicamente osservabili.**

Altra problematica, ostensibile ad altri reati, che pone altri **interrogativi sul rapporto scienza - diritto, è la modalità di acquisizione della prova scientifica.**

Si sa che la prova scientifica, sempre più utilizzata nelle investigazioni, è in linea di principio il presupposto probatorio in base al quale, partendo da un fatto noto, **viene utilizzata una legge scientifica per accertare l'esistenza di un fatto ulteriore**, ovvero il nesso eziologico azione - evento.

Rientra nell'ordinamento processuale penale (artt. 220 - 225 c.p.p.) ispirato alla non tassatività delle fonti di prova (art.189 c.p.p.) nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 187 c.p.p. (pertinenza - rilevanza, non manifesta superfluità e non vietata dalla legge) **pur ancorandosi alla categoria delle prove**

critiche o indizi.

Ma, **come giustamente diceva Popper, spesso la regola scientifica non è una verità assoluta** comportando quindi una asimmetria temporale laddove smentita. In tal caso il mondo del diritto penale, che per natura deve accertare fatti e responsabilità **"al di là di ogni ragionevole dubbio", deve combattere tra plausibilità di un fenomeno e certezza dello stesso.**

Sull'argomento, assolutamente controverso e complesso, **vi sono state pronunce della Cassazione sul concetto di "probabilità**





statistiche” e “probabilità logiche”, normative UE sui criteri da adottare per la comparabilità dei dati e dei risultati di laboratorio, sentenze della Corte di Giustizia Europea.

Al momento per i reati fondati sulla prova scientifica lo scrivente ritiene che, considerata l'impossibilità di superare alcune

incertezze della scienza, **è opportuno che si persegua con più incisività il rapporto scienza – diritto**, ispirandosi anche al modello americano ove la prova scientifica è molto diffusa, **basata sui seguenti principi:**

- **Affidabilità della regola o della tecnica scientifica ritualmente testata.**



- **Tolleranza o percentuale di errore nota o potenziale.**
- ***Accettazione da parte della Comunità scientifica.***

Come l'esperienza Covid 19 ci ha insegnato, non sempre è facile prevedere un idem sentire di tale Comunità ma ciò non ci deve impedire di

perseguire nella scienza e nel diritto e tra la scienza ed il diritto percorsi

unitari che accelerino metodi più certi di rilevazione della prova scientifica.

Nelle more, con riferimento alla trattazione del caso in questione, **una efficace azione di prevenzione ed appropriate misure preventive di controllo** potrebbero attenuare le difficoltà dell'aspetto repressivo.